

L'artigianato bergamasco

**CAMPAGNA
ADESIONI
ANNO 2015**

**Unione Artigiani
di Bergamo e Provincia:
bersaglio centrato**

Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 1 - Gennaio 2015 - anno LXVI

Con il mese di Gennaio inizia la campagna adesioni per l'anno 2015.
Una nuova rappresentanza per contare di più e servizi innovativi rivolti allo sviluppo
dell'attività imprenditoriale con particolare attenzione al credito con il consorzio Artigianfidi.


UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

Campagna associativa 2015

**VITA
ASSOCIATIVA**



SISTRI:
doppia registrazione per tutto il 2015

**AMBIENTE
SICUREZZA**



Nuove regole etichettature alimenti

NORMATIVE

FISCALE

**Nuovo regime fiscale forfettario
"Split Payment"
Reverse charge**

LAVORO



Legge di stabilità 2015

RUBRICA


UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

Le successioni VII



**STRATEGIE
SOLUZIONI
SERVIZI**

L'energia creativa di
Manzu simbolo del
significato profondo
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi
dell'UNIONE ARTIGIANI
di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria
N° 1 - Gennaio 2015 - ANNO LXVI
Chiuso in redazione il 23/01/2015

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24122 Bergamo - P.zza Matteotti, 11
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA
UNIONE SERVIZI s.r.l.
24122 Bergamo
Tel 035 23.87.24



**UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO**



Economia 2015: speranze e realtà

Il Presidente di Unione Artigiani, **Remigio Villa**, lo scorso 8 gennaio è stato ospite della trasmissione "senti chi parl@" in onda su "seilatv", nel contesto di un interessante dibattito sulle prospettive economiche e di mercato dell'anno appena cominciato. Al dibattito, moderato da **Alessandro Borelli**, hanno preso parte i maggiori rappresentanti del panorama economico bergamasco. Le imprese, rappresentate dall'Unione Artigiani tramite il Presidente Villa, i sindacati dei lavoratori, con il segretario generale della CGIL **Luigi Bresciani**, ed il segretario provinciale UIL Metalmeccanici **Angelo Nozza**, i lavoratori veri e propri, tramite la testimonianza diretta di un imprenditore innovativo, del comparto dell'agricoltura: **Gianluca Vismara**, neolaureato filosofo, poi dedicatosi all'impresa di famiglia nel settore alimentare biologico.

A margine della discussione il Presidente Villa ha così riassunto il suo intervento:



"La situazione dell'economia e dell'occupazione italiana e bergamasca desta ancora preoccupazione. I dati riportati dai maggiori istituti di ricerca evidenziano tuttora indici preoccupanti, soprattutto perché ancora in peggioramento. Gli imprenditori, in contrasto con la loro natura propositiva ed intraprendente, ormai cominciano a manifestare un certo pessimismo perché la luce in fondo al tunnel tarda ancora a vedersi.

L'anno 2015 è iniziato sull'onda di una forte campagna mediatica riguardo le novità che questo governo vuole introdurre in tema di lavoro e di stabilità economica del paese. Se andiamo a guardare più in concreto però scopriamo che la campagna informativa è molto mediatica, ma poco sostanziale. Lo dimostra, tra le altre cose, il fatto che essa sia iniziata fin dall'insediamento del governo Renzi, quando ancora i provvedimenti erano solo idee ed ipotesi. Propaganda a parte, non dobbiamo dimenticare che il Job Act sarà realtà concreta solo nel momento in cui saranno emanati anche tutti i decreti attuativi necessari alla sua applicazione. In buona sostanza non siamo ancora in condizioni di capire quale sarà il reale impatto di tutta l'operazione per il mercato del lavoro.



Fin da ora confesso una mia preoccupazione riguardo una ulteriore complicazione per i datori di lavoro. E' più che noto come l'Italia abbia bisogno di uno snellimento dell'apparato normativo in vigore; con il "Job Act" il governo pare non avere tuttora recepito questa esigenza.

Ne consegue che gli imprenditori, già impegnati nel cercare di mantenere in vita la propria impresa, dovranno aggiungere altra burocrazia alla burocrazia di ieri, raddoppiando il numero di adempimenti verso i lavoratori. La nuova norma prevede infatti di aggiungere nuove forme contrattuali allo stato di fatto delle precedenti. Ritengo sarebbe stato più utile mettere anche mano alle vecchie formule, raggruppandone le casistiche e semplificando gli adempimenti che ne conseguono.

E' logica conseguenza che l'aumento degli adempimenti verso il

personale dipendente si ripercuota su maggiori impieghi di risorse per l'imprenditore, con l'esito di un ricorso alle assunzioni molto più limitato.

Ad oggi ormai tutti hanno notato che il mercato del lavoro sia un continuo mutare. Le commesse standard e di routine sono un bel ma vecchio ricordo. Oggi all'imprenditore sono commissionate produzioni ad intervalli irregolari ed a scadenze imprevedibili. L'imprenditore così non ha possibilità di assumere e mantenere in forza il personale anche quando non ha commesse in produzione, in poco tempo, con i vecchi paradigmi strutturali, l'impresa sarebbe condannata al fallimento senza scampo.

Concludendo il mio pensiero sul "Job Act", devo anche aggiungere che i posti di lavoro non si creano "per legge". L'intervento del legislatore deve essere rivolto all'imprenditore, ma soprattutto all'amministratore pubblico affinché impieghi risorse per produrre opportunità. Fino ad oggi invece pare che la politica stia immobilizzando il settore pubblico e poi cerchi di compensare intervenendo direttamente sul privato. Se mancano i capitali pubblici e le opportunità, questa strategia non sarà efficace ed i tempi duri di questi ultimi anni ne stanno dando purtroppo una riprova che pare non venga però colta.

Le nuove regole del mercato di oggi, impongono nuovi paradigmi che fino ad oggi non sono ancora stati metabolizzati dal sistema.

Se la classe politica vuole realmente tutelare e promuovere il lavoro e la stabilità economica, deve iniziare a sviluppare un sistema di politiche attive a vantaggio del lavoratore. Il lavoratore deve poter essere accompagnato nelle varie fasi che intercorrono tra un impiego e l'altro così da non perdere il proprio valore e da non restare fuori mercato a causa del decadimento della propria professionalità. Altri paesi europei ed oltremarica hanno già messo in atto strategie di accompagnamento del disoccupato consentendogli di poter perdere un lavoro ma ritrovarne un altro senza ripercussioni sulla propria stabilità economica familiare e sociale.

Per farci un'idea, in Italia i centri dell'impiego contano 3 o 4 mila dipendenti con una disoccupazione del 13% e le imprese si avvalgono di agenzie private per la selezione e la somministrazione del personale, mentre Inghilterra o Germania i centri per l'impiego pubblici contano 50 o 70 mila dipendenti per un tasso

di disoccupazione del 6% e la possibilità di assumere direttamente senza ripercussioni all'impresa.

Un'altra riflessione vorrei dedicarla a favore di una proposta per il nuovo anno. Nel passato le scuole preparavano i giovani per essere introdotti direttamente nel mondo delle imprese; oggi imprese e mondo scolastico/accademico hanno perso il legame che permetta al giovane una migrazione lineare tra un ambiente e l'altro. Le imprese si lamentano che i giovani non abbiano sufficiente esperienza concreta per essere impiegati redditivamente in produzione in tempi ragionevoli. La stessa scuola propone stage formativi in azienda di periodi troppo brevi; lo stagista appena comincia ad orientarsi nella produzione è già giunto al termine del periodo di stage.

In ultimo c'è da far notare che di tante grandi scuole attive per preparare i giovani a diventare "un dipendente" non ce ne siano realmente in grado di sviluppare in un giovane le attitudini per diventare "un imprenditore" ed un "datore di lavoro".



Lascio per ultima la riflessione forse più importante, riguardo alla vitalità delle imprese.

Gli imprenditori riscontrano che il mercato del credito, che potrebbe permettere loro una miglior ripresa è tuttora perlopiù inaccessibile.

Sappiamo bene che l'Unione Europea ha introdotto indici statistici di "valutazione" e di "salute" dell'impresa. Da un lato questa standardizzazione ad indici oggettivi è un fattore di stabilità per il settore del credito, dall'altro capita che un'impresa si veda cambiare il proprio referente bancario più volte in un anno. Quando quest'impresa chiederà un finanziamento la banca avrà perso la memoria reale dell'andamento dell'impresa e utilizzerà solo funzioni matematiche per decidere se valga la pena o meno dare fiducia all'imprenditore, azzerandone sforzi e successi pregressi. In sostanza gli imprenditori lamentano la difficoltà di accesso al credito come conseguenza di una carenza dialogo che deve opportunamente affiancare le valutazioni statistiche di bilancio. In assenza di credito molte imprese non hanno la possibilità di svilupparsi rallentando ulteriormente la svolta nella congiuntura di crisi.

In conclusione faccio riferimento ad un mio precedente intervento, pubblicato su questo giornale in apertura dell'anno passato, in cui stigmatizzavo i rischi connessi al cosiddetto "rigore espansivo", tanto promosso dai paesi centro-europei. Allora proponevo alcune considerazioni, oggi, a distanza di un anno, alla luce della virtuosa inversione degli indici del mercato americano, da quando ha accettato di aumentare il limite di deficit. A distanza di un anno possiamo rilevare che una amministrazione più ragionata e meno "matematica" abbia fatto rifiorire il mercato americano ridando occupazione e reddito. Dal canto nostro possiamo anche notare che il momento per la ripresa non potrebbe essere migliore, vista la congiuntura tra il costo del petrolio ed il valore dell'euro sulla bilancia dei cambi.

Confido che questa sia la volta buona. Da anni i centri studi ci stanno dicendo "speriamo almeno nell'anno prossimo". Gli imprenditori intanto hanno capito che gli ingredienti per una ripresa ci sono: un prodotto di qualità, l'adeguamento della produzione alle tecnologie più recenti, un occhio verso il mercato interno ma uno anche verso l'estero. Confidiamo ora che anche la classe politica e i capitali pubblici finalmente decidano di scendere in campo concretamente a fianco degli imprenditori ed a vantaggio di una intera nazione".



Fonti ISTAT e Centro Studi Confindustria - Elaborazione Unione Artigiani di Bergamo
Rilevazione al 31/12/2014



Campagna adesioni 2015

Anche per l'anno 2015, una tariffa, trasparente e omnicomprensiva.

Con la tessera dell'Unione Artigiani puoi rivolgerti ai nostri uffici per qualsiasi problema si presenti ogni giorno nella gestione della tua attività.

Presso la sede centrale di Bergamo in Piazza Matteotti o al più vicino ufficio di zona, avrai sempre risposte chiare, veloci e competenti.

La titolarità da diritto a ricevere tutti i servizi dell'Unione sulle questioni amministrative, sul fabbisogno finanziario per lo sviluppo dell'impresa, sulle incombenze fiscali, previdenziali, legali, sanitarie e per la sicurezza.

Il loro costo è sempre contenuto e convenzionato, alcuni interventi, come il check up sul testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono invece del tutto gratuiti.

Le quote associative dell'Unione Artigiani si intendono vevoli per ogni Azienda, **indipendentemente dal numero dei Soci e, soprattutto, non comportano il pagamento di ulteriori oneri aggiuntivi, per certi aspetti, occulti tramite INPS o INAIL.**

Nel portafoglio di agevolazioni offerte è inserito un vantaggioso accordo con i gestori PEC (Posta Elettronica Certificata) e firma digitale per poter fornire a ciascuna impresa associata il proprio indirizzo di mail certificata e rilasciare il dispositivo di firma in tempo reale.

Con l'Unione Artigiani di Bergamo hai fatto la scelta giusta.



Questa tessera è tre volte speciale

STRATEGIA	SOLUZIONI	SERVIZI
Per Unione Artigiani le differenze tra gli aderenti costituiscono un valore e non una contrapposizione. Da qui la scelta della nuova rappresentanza nel sistema Confindustria.	Sapremo soddisfare, con le migliori risposte, le esigenze della tua Impresa. Da noi potrai creare e rafforzare relazioni, trovando momenti di collaborazione e confronto delle tue idee e di condivisione delle esperienze della tua categoria.	Oltre ai servizi tradizionali, ti offriamo servizi innovativi, rivolti allo sviluppo della tua Impresa, non semplicemente affiancandoti, ma fornendoti gli strumenti per crescere sul mercato.

Da sempre in Piazza Matteotti, nel cuore della Bergamo che decide e capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di TREVIGLIO

Via A. De Gasperi, 7 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

**BERGAMO - Piazza Matteotti, 11 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457 - unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it**

DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici

Convivialità e Formazione

Continua la tradizione con il Convegno Dirigenti e Quadri giunto alla diciannovesima edizione. Dedicato a tutti i nostri Associati ed in particolare a coloro che rivestono cariche organizzative nonché ai loro familiari e colleghi artigiani, quest'anno si terrà a:



MARSA ALAM - EGITTO - MAR ROSSO

dal 25 Aprile al 2 Maggio 2015

presso

Edenvillage Gemma Beach Resort



Quota di partecipazione per persona

una settimana in camera doppia euro 790,00

la quota comprende:

- volo da Orio (Bg) / Marsa Alam (andata e ritorno)
- visto d'ingresso
- eventuale adeguamento carburante
- trasferimenti in loco con assistenza
- sistemazione in camera doppia con servizi
- trattamento di all inclusive
- assicurazione medico, bagaglio ed annullamento Eden Viaggi
- assicurazione medico, bagaglio ed annullamento Centro Città Viaggi

Per le iscrizioni e i dettagli dell'iniziativa, prendere contatto con la Segreteria dell'Unione Artigiani 035.238724 (Sig.ra Antonia) entro il 5 Febbraio



Su una bellissima spiaggia lambita da un mare limpido, sorge l'Eden Village Gemma Beach Resort.

Il complesso, di nuovissima costruzione, è pensato per assecondare le esigenze di benessere e relax per ogni suo ospite, con servizi eccellenti in un'atmosfera insieme vivace e rilassante.

A disposizione degli ospiti, l'Eden Village Gemma Beach offre numerosi servizi tra i quali una moderna SPA, una sala fitness, nove piscine e sette campi sportivi dove praticare tra gli altri beach tennis, beach volley, tennis e calcetto.

Inoltre la sua posizione eccellente per la splendida barriera corallina e per la laguna, lo rende meta privilegiata per gli amanti dello snorkeling e del mare.

Per soddisfare i gusti gastronomici sono a disposizione un ristorante a buffet con cuoco italiano e "show cooking", un ristorante à la carte con specialità di pesce, una pizzeria e numerosi bar, dove assaporare freschi cocktails o stuzzicare piacevoli spuntini.





Nuovo regime fiscale forfettario

La Legge 190 del 23-12-2014 art.1 commi da 54 a 89 ha introdotto un **nuovo regime forfettario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi)**, che **sostituisce** l'attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n.98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati. Il regime in esame è un **regime naturale**. È comunque consentita **l'opzione per l'applicazione del regime ordinario**, con vincolo minimo triennale.

Condizioni di accesso

- L'accesso al regime è consentito a condizione che **nell'anno precedente**:

* **i ricavi / compensi**, ragguagliati ad anno, **non siano superiori a specifici limiti**, differenziati a seconda dell'attività esercitata, evidenziati nella tabella di seguito riportata;

Ai fini della determinazione del limite dei ricavi e dei compensi non rilevano quelli derivanti dall'adeguamento agli studi di settore, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

* siano state sostenute **spese non superiori ad euro 5.000 lordi** per:

- **lavoro accessorio**;
- **dipendenti e collaboratori** ex art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
- compensi ad **associati in partecipazione**;
- prestazioni di **lavoro di familiari** ex art. 60, TUIR;

* **il costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, **dei beni strumentali al 31.12 non superi euro 20.000**. Ai fini del calcolo del predetto limite per i beni in locazione finanziaria rileva il valore del bene sostenuto dal concedente, mentre per quelli in locazione, noleggio o comodato rileva il valore normale del bene determinato dall'art.9 DPR. 917/86. Per i beni ad uso promiscuo detenuti in regime d'impresa concorrono nella misura del 50%.

* A tal fine non vanno **considerati i beni immobili** comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a euro 516,46.

* Il reddito d'impresa / lavoro autonomo deve risultare **prevalente** rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR. Tale condizione **non va verificata** in caso di **"rapporto di lavoro cessato"** ovvero se la **somma dei predetti redditi non è superiore a euro 20.000**.

- Il regime in esame **non può essere adottato dai soggetti**:

* che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA o di regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito;

* **non residenti**. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

* che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ex art. 10, comma 1, n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

* che, contestualmente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti**.

Caratteristiche del nuovo regime

I soggetti che aderiscono al nuovo regime, analogamente a quanto previsto per il regime dei minimi:

* sono **esonerati dall'applicazione** in fattura dell'IVA e dal versamento della stessa, salvo che in relazione agli acquisti di beni intra-UE di importo annuo superiore a euro 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge, versandola entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;

* **non** possono esercitare il diritto alla **detrazione** dell'IVA a credito;

* **non** sono **soggetti a ritenuta alla fonte** sui ricavi / compensi conseguiti;

* **non** sono **tenuti ad operare ritenute alla fonte**;

* sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili** sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fattu-

re d'acquisto / bollette doganali, all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;

* **non** sono **soggetti agli studi di settore / parametri**;

* **sono esonerati dalla comunicazione clienti - fornitori nonché black - list**.

Determinazione del reddito

Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella.

Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Limite ricavi / compensi	Coefficiente redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	86%
Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	67%

Il reddito così determinato, **ridotto dei contributi previdenziali** versati, è soggetto ad un'imposta, pari al **15%**, **sostituita** dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP.

In caso di entrata / uscita dal nuovo regime forfettario si rendono applicabili le consuete disposizioni in tema di rettifica della detrazione dell'IVA a credito e di eliminazione degli effetti di duplicazione dell'imposizione diretta.

Inizio attività (regime forfettario start-up)

Per i soggetti che iniziano una nuova attività è altresì stabilito che, per il **periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi il reddito**, determinato come sopra evidenziato, è **ridotto di 1/3** a condizione che:

* il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;

* l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;

* qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore ai limiti previsti**.

Durata del regime

Per il regime in esame **non è previsto alcun limite di durata**, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

Nuovo regime agevolato contributivo

Ai soli **contribuenti esercenti attività d'impresa**, che applicano il regime forfettario, è riconosciuto un **regime agevolato contributivo** che consiste nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/90.

Pertanto, usufruendo di tale regime, gli imprenditori iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti saranno tenuti al versa-

mento dei contributi sulla base del reddito effettivo, come determinato in via forfetaria, applicando le aliquote contributive ordinarie. **Non dovranno versare i contributi sul reddito minimale.**

Per poter usufruire del regime agevolato contributivo in esame è richiesta un'apposita comunicazione telematica all'INPS in sede di iscrizione o per coloro che sono già in attività, entro il 28.2 dell'anno di decorrenza dell'agevolazione contributiva.

Passaggio al nuovo regime

Per i soggetti che **nel 2014** hanno applicato il regime delle nuove iniziative, dei minimi ovvero il regime contabile agevolato, **abrogati dal 2015**, sono previste specifiche disposizioni dirette a gestire il passaggio al nuovo regime forfetario. In particolare gli stessi, se in possesso dei requisiti previsti, **passano "automaticamente" al nuovo regime forfetario.**

In caso di **inizio dell'attività da meno di 3 anni** e di adozione nel 2014 del regime delle **nuove iniziative** ovvero dei **minimi** è riconosciuta la possibilità di **usufruire della riduzione ad 1/3 del reddito forfetario per i periodi d'imposta che residuano al compimento del triennio** in cui opera detta riduzione.

Nei confronti dei contribuenti che **nel 2014** hanno adottato il **regime dei minimi** è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono **continuare ad applicare** detto regime **fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'età.**

"SPLIT PAYMENT"

I fornitori della Pubblica Amministrazione non incasseranno più l'IVA

Con l'entrata in vigore della **legge di stabilità 2015** (Legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2014) entrano ufficialmente in vigore, dal **1° gennaio 2015**, le nuove e importanti modalità di **applicazione dell'Iva** nelle operazioni effettuate da soggetti passivi nei confronti degli **enti pubblici**. In particolare, con l'inizio del nuovo anno, **le forniture di beni e di servizi eseguite a favore della Pubblica Amministrazione devono avvenire con il sistema dello split payment.**

Ambito oggettivo di applicazione – Il sistema dello **split payment** è un particolare meccanismo di applicazione dell'Iva, il quale prevede che, all'atto del pagamento delle fatture, l'acquirente di beni o servizi versi la quota relativa al corrispettivo (imponibile) al fornitore, mentre la quota relativa all'Iva viene versata direttamente dall'Erario.

L'applicazione dello **split payment** è resa operativa attraverso la modifica dell'articolo 17-ter del DPR n. 633/72, il quale dispone che: **il meccanismo si applicherà a tutte le forniture di beni e servizi destinate alle pubbliche amministrazioni quali lo Stato, Organi dello Stato con personalità giuridica, enti pubblici locali quali Comuni, Province e Regioni e rispettivi Consorzi, Camere di commercio, Istituti Universitari, ASL ed Enti Ospedalieri, Enti pubblici di Ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza, indipendentemente dallo status con il quale l'ente destinatario interviene nell'operazione e, dunque, anche sugli acquisti di beni e/o servizi per fini istituzionali. In poche parole tale meccanismo si applica per tutte le forniture di beni e servizi effettuate verso enti pubblici anche se in possesso di partita Iva.**

In pratica, con l'entrata in vigore del meccanismo dello **split payment**, i fornitori non saranno più debitori dell'imposta verso l'erario (non dovendo riscuotere l'IVA dalla PA) e pertanto il regime di esigibilità (differita o immediata) perde di importanza. Pertanto, al fine di consentire l'applicazione del sistema dello split payment, nella fattura emessa dal cedente o prestatore dovrà essere riportata l'indicazione che l'imposta deve essere versata dall'acquirente o committente direttamente a favore dell'Erario ("**Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972**").

Ambito soggettivo di applicazione – Saranno interessati allo split payment tutti i fornitori della **pubblica amministrazione** che dal 1 gennaio 2015 pur avendo emesso regolare fattura con addebito di Iva, incasseranno solo **l'imponibile**. Come detto, sarà infatti la stessa pubblica amministrazione a versare l'Iva all'Erario invece che al fornitore. Per pubblica amministrazione si intendono tutti gli enti indicati nell'articolo 6, 5 c. Dpr 633/72 tra cui le Camere di commercio, gli enti ospedalieri, aziende sanitarie locali, Università ecc.

Soggetti esclusi dallo split payment – Non tutti i fornitori sono soggetti all'applicazione dello split payment: si tratta dei fornitori che sulle proprie prestazioni sono soggetti a ritenuta alla fonte o a ritenuta d'acconto ai fini Irpef, come i **professionisti**. Inoltre, la disciplina dello **split payment non si applica** alle operazioni per le quali l'ente cessionario o committente, in qualità di soggetto passivo d'imposta, debba applicare il **regime di inversione contabile** (ad esempio, acquisti intracomunitari di beni, ovvero prestazioni di subappalto rese nel settore edile). In altre parole, laddove l'operazione rientri in una delle fattispecie per le quali si rende applicabile il regime del reverse charge, **quest'ultimo prevale rispetto al nuovo sistema dello split payment.**

Effetti del meccanismo – In quanto agli effetti del meccanismo, è evidente che se, da un lato, il fornitore viene allontanato dal pericolo di non versare l'imposta dovuta, dall'altro, gli si **impedisce di compensare** l'imposta assolta sugli acquisti con quella relativa alle operazioni attive. Conseguenza per il fornitore della pubblica amministrazione sarà che si troverà **sempre a credito di Iva**: a fronte infatti dell'Iva non incassata addebitata sulle proprie fatture emesse, dovrà regolarmente **pagare l'Iva ai propri fornitori**. Tuttavia, il Fisco ha concesso la possibilità al fornitore della pubblica amministrazione di effettuare la richiesta per il **rimborso Iva trimestrale**, ma con tempi di rimborso tutt'altro che certi.

Entrata in vigore – L'operatività della norma è soggetta ad **autorizzazione della Ue**, tuttavia il Governo ne ha previsto l'**applicazione dal 1 gennaio 2015**, tuttavia a breve si prevede l'emanazione di un decreto attuativo.

La fattura dovrà essere emessa come da seguente esempio:

ALFA SRL (Fornitore del bene o servizio)	Spett.le COMUNE DI MILANO
Fattura n. 5 del 12.1.2015	
Imponibile	€ 20.000,00
IVA 22%	€ 4.400,00
Totale fattura	€ 24.400,00
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	€ 4.400,00 -
Netto da pagare	€ 20.000,00

Reverse charge - Ampliamento nel settore edile

Servizi relativi agli edifici

Con la **Legge 190 del 23/12/2014 art.1 commi 629, lett. a)** il meccanismo dell'Inversione contabile è esteso ad ulteriori ambiti del settore edile introducendo il meccanismo di inversione contabile su una nuova serie di prestazioni servizi sugli edifici. Il regime si applica sulle operazioni effettuate **dall'1 gennaio 2015**. In particolare l'articolo 17 comma 6 ora introduce la nuova lettera a-ter) che amplia alle **prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici**, l'obbligo di applicazione del meccanismo di "inversione contabile". Il nuovo regime, riferendosi a tipologie di **servizi "relativi ad edifici"**, si applicherà alle sole prestazioni di servizi rese su immobili situati in Italia i cui committenti sono **soggetti passivi Iva italiani**. Nessuna novità in caso di committenti privati o esteri senza stabile organizzazione in Italia.

Prima dell'entrata in vigore della Legge 190/2014 l'art. 17 comma 6 limitava il meccanismo del reverse charge solo alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che costruiscono o ristrutturano immobili o nei confronti di appaltatori principali o altri subappaltatori – nel senso di escludere da tale limitazione soggettiva le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Tali prestazioni di servizi vengono adesso ricondotte al meccanismo di inversione contabile introducendo la nuova lettera a-ter) al citato articolo 17 del D.P.R. 633/1972, ne prevede l'applicazione in tutti i casi, senza limitazioni con riferimento ai soggetti appaltatori ed al settore edile (codice ATECO2007: 43) e di servizi di pulizia (codice ATECO2007: 81.2).

Per le attività indicate e solo nel caso di soggetti passivi ai fini iva (imprese, enti, artigiani, professionisti etc.) **il regime di reverse charge si applica indipendentemente dal rapporto contrattuale e dalla tipologia di attività esercitata**, ampliando la precedente limitazione soggettiva, che circoscriveva l'applicazione del reverse charge al subappalto nei confronti dell'appaltatore principale o di altro subappaltatore.

CAF



Modello 730/2015 precompilato

Il Decreto Semplificazioni, Dlgs 175/2014 entrato in vigore dal 13 dicembre 2014, ha previsto importanti novità per la **dichiarazione dei redditi di pensionati, dipendenti pubblici e privati**.

In particolare il nuovo provvedimento prevede l'introduzione in via sperimentale del **modello 730 precompilato**, che entro il 15 aprile 2015 l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile telematicamente.

I contribuenti potranno scaricare online, in un'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (quindi con apposito codice d'accesso tramite PIN), il 730/2015 precompilato. L'alternativa prevede che gli stessi possano rivolgersi, previa delega, agli intermediari e professionisti abilitati.

Nel documento precompilato saranno indicati:

- * i **redditi da lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati, o da pensione** (comunicati dalle aziende o dall'Inps direttamente all'Agenzia delle Entrate tramite i modelli di Certificazione Unica);
- * i **redditi dei fabbricati** (sulla base dei dati catastali a disposizione e presenti sul modello dichiarativo dell'anno precedente);
- * alcune tipologie di **detrazioni** (per es carichi familiari) e **oneri detraibili/deducibili** spettanti, riguardanti previdenza integrativa e contributi previdenziali versati, interessi passivi sui mutui e premi assicurativi. Questi dati verranno infatti determinati direttamente dal fisco, sulla base delle informazioni inviate ogni anno all'Anagrafe Tributaria dalle banche, dalle compagnie assicurative o dagli enti previdenziali;
- * le **spese pluriennali** derivanti dalla dichiarazione presentata nell'anno precedente.

A questo proposito, è **rinviiata al 2016** la trasmissione dei dati relativi alle **spese mediche**, che dunque per quest'anno non saranno indicati nel modello scaricabile, in quanto l' Agenzia acquisirà le informazioni necessarie solo dal prossimo anno, attraverso le farmacie, dai medici, aziende ospedaliere e dalle Asl mediante le tessere sanitarie elettroniche.

Pertanto i contribuenti che vorranno riportare tale tipologia di spesa, dovranno integrare la dichiarazione per poter detrarre le somme spettanti.

E' opportuno precisare che l'utilizzo di tale modello precompilato non è obbligatorio; infatti il contribuente può scegliere di redigere il modello con le modalità finora utilizzate, oppure è possibile che necessiti di presentare il modello Unico per dichiarare ulteriori dati non trasmissibili tramite 730.

Entro il **7 luglio 2015**, il contribuente dovrà poi presentare il modello all'Agenzia delle Entrate direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, oppure avvalendosi di CAF e professionisti abilitati.

Anche per quest'anno sarà possibile presentare la dichiarazione nella modalità "senza sostituto d'imposta", la quale sarà gestita dall'Agenzia delle Entrate con le medesime procedure previste per lo scorso anno.



L'Ufficio CAF, a disposizione per ogni approfondimento, provvederà prossimamente a comunicare agli Associati ulteriori aggiornamenti sul tema.



SISTRI, doppia registrazione dei rifiuti fino al 31 Dicembre 2015

Con il decreto Milleproroghe D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014 **prosegue il doppio binario per la tenuta da parte delle imprese della documentazione Sistri e dei relativi adempimenti.**

DOPIA REGISTRAZIONE

Fino al 31 dicembre 2015 imprese ed enti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti saranno tenuti ad una doppia registrazione dei rifiuti (prodotti, trasportati o ricevuti) sia cartacea, basata su registri e formulari, sia informatica, **senza incorrere in sanzioni per eventuali irregolarità.**

Gli obblighi legati alla tracciabilità informatica dei rifiuti converranno quindi con i tradizionali adempimenti cartacei (Mud, formulari e registro carico e scarico).

Non si applicheranno dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 le sanzioni relative alle omissioni e violazioni in materia di Sistri e le sanzioni amministrative accessorie.

ATTENZIONE!

DAL 1° FEBBRAIO 2015 SCATTANO LE SANZIONI PER MANCATA ISCRIZIONE E OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO.

Le sanzioni per omessa iscrizione e versamento del contributo "nei termini previsti" si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015. Questa proroga consente alle imprese di avere un lasso di tempo, seppur breve, per adeguarsi al nuovo obbligo e permettere al nostro Sistema di attivarsi immediatamente per informare in modo puntuale i nostri associati affinché adempiano correttamente alle prescrizioni per non incorrere nelle sanzioni.

CHI DEVE ADERIRE A SISTRI?

- Enti e imprese produttori speciali di rifiuti pericolosi da attività agricole e agroindustriali con più di dieci dipendenti. Restano esclusi, indipendentemente dal numero di dipendenti, enti e imprese che conferiscono i rifiuti a circuiti organizzati di raccolta.
- **Enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.**
- Enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio.
- Enti e imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania.
- Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di pesca professionale e acquacultura con più di dieci dipendenti. Sono escluse, indipendente dal numero di dipendenti, enti e imprese iscritti alla sezione speciale "imprese agricole" del Registro delle imprese che conferiscono i rifiuti a circuiti organizzati di raccolta.

ARTIGIANFIDI

B e r g a m o

CREDITO GARANTITO E AGEVOLATO ARTIGIANFIDI


Artigianfidi opera in simbiosi con l'Unione Artigiani e favorisce lo sviluppo delle piccole aziende, delle imprese artigiane e non solo, promuovendo e garantendo finanziamenti a condizioni privilegiate.



Siamo entrati con i grandi senza cambiare i valori dei nostri progetti.

"Concediamo privilegi non di casta ma di merito"

- Importi garantiti fino a 1.000.000,00 di euro
- Tassi inferiori alla media di mercato
- Disponibili sul conto in solo due settimane
- Restituzione a scadenza flessibile nel medio termine



L'ARTIGIANO: ARTE, INGEGNO E LABORIOSITÀ



Legge di stabilità 2015

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della **Legge 23 dicembre 2014, n. 190** - c.d. Legge di Stabilità 2015-, in vigore dal 1° gennaio 2015, **vengono introdotte numerose novità per i datori di lavoro**. Di seguito si fornisce una prima analisi delle disposizioni di maggior interesse.

STABILIZZAZIONE BONUS 80 EURO

Viene reso strutturale il bonus 80 euro (o bonus Renzi), originariamente introdotto solo per il 2014, adeguandone l'importo su base annua (dai 640 euro del 2014 ai 960 del 2015).

Il bonus in parola continua ad essere inteso e gestito come un credito da riconoscere in busta paga, in relazione alla durata del periodo di lavoro, subordinatamente alla presenza contestuale di un reddito complessivo non superiore a euro 26.000 e Irpef positiva sul reddito da lavoro una volta dedotte le sole detrazioni di lavoro dipendente.

L'importo annuo del bonus spettante nel 2015, in funzione del reddito complessivo del contribuente, è **determinato secondo le seguenti modalità**:

REDDITO ANNUO COMPLESSIVO	BONUS POTENZIALMENTE SPETTANTE
RC < 24.000	euro 960
24.000 < RC < 26.000	euro 960 x $\frac{26.000 - RC}{2.000}$

Come per il 2014, anche nel 2015 **il bonus verrà erogato in via automatica** dai sostituti d'imposta al verificarsi delle condizioni richieste, **con il relativo recupero mediante compensazione orizzontale nel mod. F24**.

TFR IN BUSTA PAGA

In via sperimentale, **dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018**, viene introdotta **la possibilità, per il lavoratore dipendente**, che abbia un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, **di richiedere la liquidazione mensile del TFR**.

La quota di TFR che può essere corrisposta mensilmente in busta paga è quella maturanda, al netto del contributo ivs dello 0,50%, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare. Per il dipendente si tratta di una facoltà in quanto è libero di decidere in tal senso, mentre per il datore di lavoro diventa un obbligo erogare mensilmente il TFR qualora il dipendente ne faccia richiesta.

La facoltà di richiedere la liquidazione mensile delle quote maturande di TFR è concessa ai lavoratori dipendenti del settore privato fatta eccezione per i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo. Rimangono esclusi i dipendenti del settore pubblico, quelli dipendenti da aziende sottoposte a procedure concorsuali e da aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4, Legge n. 297/1982 (aziende in crisi occupazionale).

Un apposito DPCM stabilirà le modalità di attuazione della disposizione in esame. La quota maturanda di TFR liquidata mensilmente al lavoratore costituisce parte integrativa della retribuzione ed è assoggettata a tassazione ordinaria, mentre non costituisce imponibile previdenziale.

Il Legislatore introduce, anche, delle misure volte ad agevolare quei datori di lavoro chiamati a dover erogare mensilmente il TFR maturando che potrebbero, conseguentemente, incorrere in problemi di liquidità. In particolare, è previsto che i datori di lavoro con meno di 50 addetti possano

finanziare le erogazioni mensili delle quote di TFR maturande accedendo a specifici prestiti bancari, ai quali si applichino tassi di interesse non superiori a quelli della rivalutazione del TFR (vale a dire 1,5% + il 75% dell'incremento dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente) e supportati da garanzia da parte di uno specifico fondo istituito presso l'INPS e, in ultima battuta, dallo Stato.

I datori di lavoro che, invece, corrisponderanno gli anticipi TFR con risorse proprie, senza accesso al credito agevolato, beneficeranno delle misure compensative previste dall'art. 10, D.Lgs n. 52/2005 a favore delle aziende che versano il TFR al Fondo Tesoreria INPS o alla previdenza complementare. Tali agevolazioni sono riconosciute indipendentemente dal requisito occupazionale del datore di lavoro (più o meno di 49 addetti).

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ESONERO CONTRIBUTIVO – SOPPRESSIONE ART. 8 C.9 L.407/90.

Con l'intento di promuovere una stabile occupazione, la Legge di stabilità introduce **un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel 2015**, i cui punti principali si possono così sintetizzare:

1. L'esonero è applicabile **esclusivamente ai datori di lavoro privati**;
2. Riguarda le **nuove assunzioni** con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015;
3. L'esonero spetta anche ai datori di lavoro agricoli, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all'anno solare 2014. L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'Istituto previdenziale non prenderà in considerazione ulteriori domande, dandone immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
4. Sono **esclusi** i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico;
5. L'esonero riguarda un periodo massimo di **36 mesi** e un importo massimo pari a **8.060 euro su base annua**;
6. L'esonero non riguarda i premi e contributi dovuti all'Inail;
7. L'esonero non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
8. L'esonero non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;
9. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
10. L'esonero non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore che abbia avuto con l'azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell'entrata in vigore della legge di Stabilità (si conteggiano anche le società controllate o collegate).

Contestualmente viene effettuata la soppressione dei benefici previsti dall'articolo 8, comma 9 della Legge n. 407/1990 per le assunzioni dal 01/01/2015, che riconosceva al datore di lavoro che assumeva, con contratto a tempo indeterminato (anche part-time), lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi, una riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico (contributi INAIL compresi) nella misura del 50%, elevata al 100% nel caso di imprese artigiane e di quelle operanti nel Mezzogiorno.

Si è in attesa che l'INPS definisca con apposita circolare le modalità operative per accedere al nuovo esonero contributivo e vengano emanati gli appositi DPCM relativi agli altri provvedimenti contenuti nella Legge di stabilità 2015.



Nuove regole per l'etichettatura degli alimenti

Dopo una fase transitoria di applicazione volontaria, lo scorso 13 dicembre è entrato in vigore il Regolamento UE 1169/2011, con importanti novità in materia di etichettatura alimentare.

La norma si applica a tutti i prodotti destinati al consumatore finale, a ristoranti, mense, ospedali, catering, ai prodotti somministrati da pubblici esercizi e alle vendite a distanza. Restano esclusi invece i preincartati, cioè i prodotti pre-confezionati dai supermercati "per la vendita diretta".

Il Regolamento prevede che sull'etichetta vengano riportate le seguenti indicazioni obbligatorie:

Denominazione dell'alimento

Accanto alla denominazione deve essere indicato lo stato fisico nel quale si trova il prodotto o lo specifico trattamento che ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»).

Per i prodotti congelati prima della vendita e che sono venduti decongelati sarà obbligatorio riportare, accanto alla denominazione del prodotto, l'indicazione "decongelato".

Elenco degli ingredienti

È l'elenco di tutte le sostanze impiegate nella produzione, in ordine decrescente di peso. Una delle novità più importanti riguarda l'indicazione degli allergeni che deve essere evidenziata con carattere diverso per dimensioni, stile o colore rispetto agli altri ingredienti, in modo da permettere di visualizzarne rapidamente la presenza. Anche i prodotti sfusi devono riportare obbligatoriamente l'indicazione della presenza degli allergeni, che va segnalata anche sui prodotti somministrati nei ristoranti, mense, bar ecc.

Nel caso di presenza di "oli vegetali" o "grassi vegetali" ci sarà un apposito elenco che ne indicherà l'origine specifica (es. olio di palma, olio di cocco, grassi idrogenati ecc.).

Durabilità del prodotto

Sulla confezione del prodotto si potranno trovare due indicazioni:

- **Data di scadenza:** nel caso di prodotti a rapida deperibilità, la data è preceduta dalla dicitura "Da consumarsi entro" che rappresenta il limite entro il quale il prodotto deve essere consumato.

- **Termine minimo di conservazione (TMC):** nel caso di alimenti che possono essere conservati più a lungo si troverà la dicitura "Da consumare preferibilmente entro" che indica che il prodotto, oltre la data riportata, può aver modificato alcune

caratteristiche organolettiche come il sapore e l'odore, ma può essere consumato senza rischi per la salute.

Conoscere la differenza tra data di scadenza e TMC può essere utile per evitare che un prodotto venga gettato quando ancora commestibile, riducendo gli sprechi.

Condizioni di conservazione ed uso

Le condizioni di conservazione devono essere indicate per consentire una conservazione e un uso adeguato degli alimenti dopo l'apertura della confezione.

Paese d'origine e luogo di provenienza

Questa indicazione, già obbligatoria per alcuni prodotti (carni bovine, pesce, frutta e verdura, miele, olio extravergine d'oliva), viene estesa anche a carni fresche e congelate delle specie suina, ovina, caprina e avicola.

Dichiarazione nutrizionale

Sono obbligatorie indicazioni su:

- valore energetico
- grassi
- acidi grassi saturi
- carboidrati
- zuccheri
- proteine
- sale

La dichiarazione nutrizionale può essere integrata con l'indicazione su acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre.

L'indicazione del valore energetico è riferita a 100 g/100 ml dell'alimento, oppure alla singola porzione. Il valore energetico è espresso come percentuale delle assunzioni di riferimento per un adulto medio ossia circa 2000 kcal al giorno.

Per approfondire le novità della normativa comunitaria, Unione Artigiani organizzerà a breve un corso riservato agli operatori del settore alimentare, durante il quale verranno spiegate le corrette modalità di etichettatura dei prodotti alla luce della normativa.

Ricordiamo inoltre che Unione Artigiani organizza periodicamente i corsi di aggiornamento sull'igiene degli alimenti (ex libretto sanitario). Per informazioni e iscrizioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Categorie (035/238724).



La scelta di alimenti e bevande condiziona la nostra dieta in termini di apporti ed equilibrio nutrizionale. Leggere e comprendere le etichette degli alimenti è importante perché ci consente di fare scelte più sane e consapevoli.

L'etichetta riporta informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto e fornisce una serie di indicazioni per comprendere come i diversi alimenti concorrono ad una dieta corretta ed equilibrata. Il Regolamento (UE) 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori aggiorna e semplifica le norme precedenti sull'etichettatura degli alimenti. Lo scopo di tale innovazione è quello di tutelare ulteriormente la salute dei consumatori e assicurare un'informazione chiara e trasparente. Il Regolamento introduce alcune importanti novità. Altro aspetto importante dell'etichettatura degli alimenti sono le indicazioni nutrizionali e sulla salute (claims), disciplinate dal Regolamento (CE) 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Il Ministero della Salute con questo opuscolo desidera fornire uno strumento che permetta al consumatore di comprendere le "nuove" etichette e di fare scelte informate.

Cos'è l'ETICHETTA?
 "È qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna tale imballaggio o contenitore."
 (Art. 1 Reg. 1169/2011)

Mini guida al cambiamento: ecco le novità

Leggibilità delle informazioni
 Tutte le indicazioni devono essere stampate in modo chiaro e leggibile in carattere pari o superiore a 1,2 mm. Nelle confezioni più piccole il carattere deve essere pari o superiore a 0,9 mm.

DURABILITÀ DEL PRODOTTO
 CONSUMARE PREFERIBILMENTE entro 01/12/2014

INDICAZIONE NUTRIZIONALE (CLAIM)
 Ricco in Fibra

ELENCO DEGLI INGREDIENTI
 Ingredienti: Farina di frumento duro, semi di sesamo, latte fresco intero pastorizzato, sale, proteine idratate dal latte, miele, aromi, vanillina.

PAESE D'ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA
 Prodotto in Italia

NOME O RAGIONE SOCIALE
 Biscotti 8

QUANTITÀ AL NETTO
 100g

DENOMINAZIONE
 Biscotti 8

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE ED USO
 Conservare in un luogo asciutto lontano da fonti di calore.

ALLERGENI
 Contiene latte, frutta secca a guscio, latte fresco intero pastorizzato.

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Dichiarazione nutrizionale		per 100g	per porzione (10g)
Valore energetico	kJ	1800	18
	kcal	430	4,3
Grassi	g	20,0	0,2
di cui:			
- acidi grassi saturi	g	10,0	0,1
Carboidrati	g	23,5	0,2
di cui:			
- zuccheri	g	1,0	0,01
Proteine	g	0,25	0,002
Sale	g	0,1	0,001

Visto il gradimento riscosso dalle precedenti uscite e viste le novità appena introdotte dal Governo in materia di semplificazioni fiscali, riprendiamo la pubblicazione per ulteriori approfondimenti sulle pratiche di interesse notarile.

Anche questa edizione della rubrica, sarà distribuita su più uscite del mensile.

Per approfondire la materia potete rivolgervi presso la sede di Bergamo a **Sara Imberti**




RUBRICA

LE SUCCESSIONI VII

- **Le imposte di successione**
- **Rilevanza delle donazioni fatte in vita dal defunto**

LE IMPOSTE DI SUCCESSIONE

In caso di successione gli eredi e/o i legatari devono pagare **l'imposta di successione** per i beni e i diritti a loro devoluti. Questa imposta colpisce le attribuzioni ai singoli eredi e/o legatari e **si applica limitatamente al valore della quota o dei beni**, detto di seguito **base imponibile, eccedente la franchigia** eventualmente spettante in base al rapporto di parentela che intercorre tra beneficiario e defunto.



Le franchigie

Se erede e/o legatario è il **coniuge o un parente in linea retta** (figlio o nipote – figlio del figlio) del defunto, l'imposta di successione si applica solo sulla parte della base imponibile che supera la **franchigia riconosciuta di 1.000.000,00 euro**.

Se erede e/o legatario è il **fratello o la sorella** del defunto, l'imposta di successione si applica solo sulla parte della base imponibile che supera la **franchigia riconosciuta di 100.000,00 euro**.

Se erede e/o legatario è un **sogetto portatore di handicap** – riconosciuto grave a sensi della legge 5.2.1992 n. 104 – l'imposta di successione si applica solo sulla parte della base imponibile che supera la **franchigia riconosciuta di 1.500.000,00 euro**.

Le aliquote

L'importo dovuto a titolo di imposta di successione si ottiene applicando alla base imponibile, decurtata dell'eventuale franchigia, le seguenti aliquote, che variano a seconda del rapporto di parentela tra il defunto e l'erede e/o il legatario:

-4% sulla base imponibile decurtata della franchigia di **1.000.000,00 euro** per ogni erede e/o legatario, se eredi e/o legatari sono il coniuge e i parenti in linea retta;

-6% sulla base imponibile decurtata della franchigia di **100.000,00 euro** per ogni erede e/o legatario, se eredi e/o legatari sono i fratelli o le sorelle;

-6% se eredi e/o legatari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado;

-8% se eredi e/o legatari sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Le ulteriori imposte in caso di immobili

Se tra i beni della successione ci sono beni immobili si applicano due ulteriori imposte per le quali non valgono le franchigie sopra illustrate:

- **l'imposta di trascrizione**, detta anche ipotecaria, nella misura del **2%** del valore attribuito agli immobili o nella misura fissa di **200,00 euro** se sussistono le condizioni per usufruire delle **agevolazioni prima casa**;

- **l'imposta catastale** nella misura dell'**1%** del valore attribuito agli immobili o nella misura fissa di **200,00 euro** se sussistono le condizioni per usufruire delle **agevolazioni prima casa**.

La reintegra dei diritti dei legittimari

È invece riconosciuta una sorta di **neutralità fiscale dell'atto volto alla reintegra dei diritti dei legittimari**, in quanto funzionale alla corretta applicazione dell'imposta di successione.

L'atto, pertanto, è considerato fiscalmente "neutro" e non sconta alcuna imposta in quanto il beneficiario sarà tenuto a pagare, salva la franchigia, l'imposta di successione sul valore della quota e/o dei beni che con questo atto gli vengono riconosciuti.

RILEVANZA DELLE DONAZIONI FATTE IN VITA DAL DEFUNTO

Ai fini dell'applicazione della franchigia sulla quota devoluta all'erede e/o al legatario, si deve tenere conto del valore delle donazioni fatte in vita dal defunto.

La donazione precedente ha rilevanza per il valore che non sia stato a suo tempo assoggettato a imposta in quanto eccedente la franchigia all'epoca vigente. Questo valore inoltre deve essere rivalutato come se la donazione fosse stata stipulata al momento dell'apertura della successione.



Esempio:

Mario è deceduto e ha lasciato al figlio Carlo beni del valore di 800.000,00 euro.

Mario in vita aveva donato al figlio Carlo beni del valore, al momento dell'apertura di successione, di 500.000,00 euro (questa donazione non era stata assoggettata a imposta di donazione

avendo usufruito della franchigia all'epoca riconosciuta). In sede di successione la franchigia residua spettante a Carlo è pari a 500.000,00 euro (franchigia di legge di 1.000.000,00 euro – franchigia già usufruita con la donazione di 500.000,00 euro).

La base imponibile al netto della franchigia cui applicare l'aliquota del 4% sarà pertanto di 300.000,00 euro (beni caduti in successione di euro 800.000,00 – franchigia residua di 500.000,00 euro).

NEL PROSSIMO ED ULTIMO NUMERO DELLA RUBRICA:

- Liquidazione dell'imposta di successione
- Liquidazione delle imposte di trascrizione e catastale
- Agevolazioni prima casa
- Pagamento delle imposte
- Parentela, adozione ed affinità